



Tribunale Ordinario di Trento

PRESIDENZA

L.go Pigarelli n. 1 - ☎ 0461.200244 - 📠 0461.200405
e-mail: tribunale.trento@giustizia.it/ PEC: prot.tribunale.trento@giustiziacert.it

Prot. N.: 571 /2023/-lm

Trento, **01 MAR. 2023**

Allegati n.:

Oggetto: Predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179 ter Disp. Att c.p.c. ed istituzione del relativo Comitato di Vigilanza

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile

TRENTO

OGGETTO: predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179 ter Disp. Att c.p.c. ed istituzione del relativo Comitato di Vigilanza

A decorrere dal 28 febbraio 2023 e per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, la delega ex artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. per le operazioni di vendita potrà essere conferita ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato appositamente istituito.

Ai sensi dell'art. 179 ter c.p.c. (così come modificato dall'art 4 comma 11 lett. e) D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), l'elenco sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto da lui o da un suo Delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando la relativa richiesta presso la Segreteria di Presidenza, **entro il 10 aprile 2023.**

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) Certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
- 4) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine Professionale;

- 5) Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter Disp. att. c.p.c., ovvero, anche alternativamente, di:
- a) aver svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
 - c) aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.
- La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private.

Il Comitato, composto come sopra indicato, decide sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa e ogni tre anni deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione (art. 179 ter, comma 6, disp. att. c.p.c) o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Per procedere alla costituzione del Comitato predetto, gli Ordini di Categoria (Avvocati, Commercialisti e Notai) dovranno pertanto provvedere tempestivamente alla nomina di un loro rappresentate.

Pertanto,

SI INVITANO

i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione nell'elenco in oggetto, utilizzando i modelli allegati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 179 ter, disp. att. c.p.c., a mezzo PEC, all'indirizzo **prot.tribunale.trento@giustiziacert.it entro il 10 aprile 2023;**

SI INVITA

l'Ordine degli Avvocati di Trento, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Trento e il Consiglio Notarile di Trento a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, all'indirizzo **prot.tribunale.trento@giustiziacert.it** il nominativo del rispettivo rappresentante, al fine di costituire il Comitato in oggetto.

Si allega modulo di domanda di iscrizione.

Si dispone la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Trento della presente nota e degli allegati.

Si autorizzano gli Ordini professionali destinatari a diffondere la presente nota tramite pubblicazione sui siti istituzionali e con le modalità ritenute opportune.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Luciano Spina

